

Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2020, n. 744

L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità attuative generali per l'attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla distillazione di vini non a denominazione di origine.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 20 del 3 giugno 2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”, i criteri e le modalità attuative generali per l'attuazione di misure urgenti nel settore agricolo, contenuti negli Allegati da 1 a 7 della presente deliberazione e concernenti rispettivamente le seguenti linee di intervento:
 1. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Allegato 1);
 2. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende lattiero casearie a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Allegato 2);
 3. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Allegato 3);
 4. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità (Allegato 4);
 5. Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non a denominazione di origine (Allegato 5);
- 6. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Allegato 6);
- 7. Misure urgenti per il sostegno della liquidità a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per interessi e oneri maturati nello svolgimento di attività di promozione e informazione (Allegato 7);
- di prevedere che per i bandi le risorse finanziarie siano complessivamente pari a € 8.500.000,00 così suddivisi tra le 7 linee di intervento:
 1. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Allegato 1) - dotazione finanziaria € . 2.000.000,00;
 2. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende lattiero casearie a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Allegato 2) - dotazione finanziaria € . 250.000,00;
 3. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Allegato 3) - dotazione finanziaria € . 2.000.000,00;
 4. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità (Allegato 4) - dotazione finanziaria € . 2.000.000,00;
 5. Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non a denominazione di origine (Allegato 5) - dotazione finanziaria € . 1.200.000,00;
 6. Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Allegato 6) - dotazione finanziaria € . 450.000,00;
 7. Misure urgenti per il sostegno della liquidità a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per interessi e oneri maturati nello svolgimento di attività di promozione e informazione (Allegato 7) - dotazione finanziaria € . 600.000,00
- di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 8.500.000,00, è posto a carico dei capitoli di spesa sotto elencati Missione 16, Programma 01 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020:

- 2160110281	€ 2.000.000,00
--------------	----------------

- | | |
|--------------|----------------|
| - 2160110285 | € 250.000,00 |
| - 2160110282 | € 2.000.000,00 |
| - 2160110283 | € 2.000.000,00 |
| - 2160110284 | € 1.200.000,00 |
| - 2160110286 | € 450.000,00 |
| - 2160110287 | € 600.000,00 |
- di applicare la normativa europea e statale in materia di aiuti di stato quale criterio per la concessione degli aiuti così come indicato in ciascuno degli allegati alla presente deliberazione;
 - di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013.



Allegato 1

Regione Marche

Criteri e modalità attuative generali

“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”

Sommario

1. **Condizioni di ammissibilità**.....
- 1.1 *Condizioni relative al soggetto richiedente*.....
- 1.2 *Condizioni relative all'impresa*.....
- 1.3 *Deroghe*.....
2. **Tipologie di intervento**.....
3. **Criteri di sostegno**.....
4. **Importi ed aliquote di sostegno**.....
5. **Dotazione finanziaria**.....

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Il soggetto richiedente deve:

- A) nel caso sia un'azienda che esercita attività agrituristica:
- ✓ essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
 - ✓ essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011;
 - ✓ essere autorizzato ad esercitare l'attività agrituristica;
- B) nel caso di aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:
- ✓ essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
 - ✓ essere iscritto nell'EROA OPPURE essere iscritto nell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche di cui al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Diversificazioni delle Attività Rurali e Struttura Decentrata di Macerata n. 41 del 12 novembre 2012, ancorché non iscritto nell'EROA ma che abbia presentato la richiesta di iscrizione all'EROA sul Sistema Informativo Agricole Regionale (SIAR) prima della presentazione dell'istanza di sostegno/pagamento.

In entrambi i casi, il richiedente, si obbliga ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva), fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 al momento dell'erogazione del contributo.

1.2 Condizioni relative all'impresa

Per tutti i casi al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

1. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹.

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente.
6. nel caso di azienda agrituristica, essere autorizzata ad esercitare l'attività alla data del 31 dicembre 2019 ed essere ancora in attività;
7. nel caso di azienda che fornisce esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica esercitare l'attività alla data del 31 dicembre 2019 ed essere ancora in attività.

1.3 Deroghe

Possono presentare domanda anche le aziende agrituristiche autorizzate successivamente al 1° gennaio 2020 e per le aziende ricadenti all'interno del "cratere del sisma"² che hanno ripreso l'attività nell'anno 2020.

2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e alla contemporanea esigenza di effettuare le spese necessarie all'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia da COVID-19.

3. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto della stima della perdita di fatturato delle attività agrituristiche correlato ai singoli servizi offerti (ospitalità – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – servizi sportivi che prevedono il pagamento di un corrispettivo autonomo etc.), attraverso:

- 1) Acquisizione degli importi di fatturato desunti dalla denuncia IVA 2019 come base di calcolo;
- 2) Verifica del periodo di apertura dell'attività, sulla base del titolo abilitativo all'esercizio;

² comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 otto-bre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 di-cembre 2016, n. 229

- 3) Stima della perdita di fatturato aziendale causato dalla chiusura dell'attività nel periodo febbraio-maggio 2020, con il seguente calcolo:
 - a. verifica del periodo di sovrapposizione in giorni, tra periodo di apertura riportata nel titolo abilitativo per qualsiasi tipologia di attività, e periodo febbraio-maggio 2020;
 - b. calcolo percentuale di tale periodo in giorni rispetto al totale periodo di apertura in giorni;
 - c. calcolo della stima della perdita di fatturato, moltiplicando l'importo del fatturato da dichiarazione IVA dell'anno 2019, per la percentuale di cui alla lettera b.;
- 4) Somma di tutte le perdite di fatturato di tutte le aziende richiedenti;
- 5) Calcolo del peso percentuale della perdita aziendale sul valore complessivo di tutte le perdite aziendali dei richiedenti;
- 6) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale di cui al punto 5), tenendo conto del valore massimo di 4.000,00 Euro e minimo di 1.000,00 Euro per azienda. Qualora la perdita stimata di fatturato risultasse inferiore ai valori così calcolati, viene corrisposto il solo valore della perdita di fatturato risultante dalla stima.

4. Importi ed aliquote di sostegno

L'entità del sostegno è fissato come di seguito indicato:

- A. il contributo è calcolato per azienda agrituristica in relazione alla stima della perdita di fatturato e fino ad un massimo di 4.000 Euro;
- B. il contributo è calcolato per azienda che fornisce esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica in relazione alla stima della perdita di fatturato e fino ad un massimo di 4.000 Euro;

Non è possibile sommare i contributi di cui alle lettere A e B. Fermo restando che l'importo del contributo non può superare il valore stimato della perdita di fatturato, qualora i valori di cui alle lettere A) o B) risultassero inferiori a 1.000,00 Euro, viene comunque riconosciuto un contributo pari a 1.000,00 Euro, fermo restando che l'importo del contributo non può superare il valore stimato della perdita di fatturato. Il contributo di 1.000 Euro è concesso anche alle imprese che rientrano nella deroga di cui al paragrafo 1.3., assumendo che tali imprese nel periodo in questione. subiscano una perdita di fatturato superiore a tale cifra.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato"

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019;
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 2.000.000,00**



Allegato 2

Regione Marche

Criteri e modalità attuative generali

“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende lattiero casearie a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”

Sommario

1. **Condizioni di ammissibilità**.....
- 1.1 *Condizioni relative al soggetto richiedente*.....
- 1.2 *Condizioni relative all'impresa*.....
2. **Tipologie di intervento**.....
3. **Criteri di sostegno**.....
4. **Importi ed aliquote di sostegno**.....
5. **Dotazione finanziaria**.....

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Il soggetto richiedente deve essere imprenditore agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile, che produce latte vaccino/bufalino/ovicaprino.

Il richiedente si obbliga ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6. essere titolare di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali ovicaprini e/o bovini e/o bufalini sulla base del codice aziendale;
7. avere una consistenza, per singola specie bovina e bufalina non inferiore a 6 capi (bovine di età minima di 25 mesi) e per la specie ovicaprina non inferiore a 45 capi iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;
8. aver prodotto latte vaccino/bufalino e/o ovicaprino nell'anno 2020 e fino alla data di presentazione della domanda per accedere alla presente linea di intervento ed averlo consegnato

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

ad un primo acquirente (da dichiarare in domanda) e/o trasformato nel proprio caseificio aziendale regolarmente approvato (indicando in domanda il n. di registrazione concesso dall'ASUR ai sensi del Reg. (CE) 852/2004).

2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e alla contemporanea esigenza di effettuare le spese necessarie all'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia da COVID-19, per le seguenti categorie:

- A) produttori di latte ovicaprino, che consegnano il latte ad un primo acquirente e/o trasformano in azienda tutta o parte della propria produzione;
- B) produttori di latte bovino, distinti fra titolari di allevamenti QM, cioè inseriti nel circuito della filiera latte alta qualità QM (Qualità Garantita dalle Marche), e non QM e produttori di latte bufalino, che consegnano il latte ad un primo acquirente e/o che trasformano in azienda tutta o parte della propria produzione.

3. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto della stima della perdita del fatturato delle attività di produzione lattiero-casearia, per la chiusura dei circuiti HORECA, attraverso la seguente metodologia:

- 1) Calcolo di un importo aziendale derivante dalla somma dei seguenti punti:
 - A) Produzione latte ovicaprino = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera A del paragrafo 4;
 - B) Produzione latte bovino non QM e bufalino = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera B del paragrafo 4;
 - C) Produzione latte bovino QM = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera C del paragrafo 4
- 2) Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;
- 3) Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;
- 4) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale aziendale, tenendo conto del valore massimo di 20.000,00 Euro per azienda di cui al paragrafo 4

4. Importi ed aliquote di sostegno

L'entità del sostegno è fissato per azienda in relazione alla stima della perdita del fatturato relativa alle attività lattiero casearie aziendali come di seguito indicato:

- A. Massimo fino a € 8,00 per pecora/capra in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 13 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta);
- B. Massimo fino a € 70,00 per vacca/bufala in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta);
- C. Massimo fino a € 140,00 per vacca in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta) solo nel caso di allevamento inserito nel circuito della filiera latte alta qualità QM (Qualità Garantita dalle Marche).

È possibile sommare i contributi di cui alle lettere A, B e C. L'importo effettivamente erogato a capo risulterà dai calcoli di cui al paragrafo 3 e non potrà comunque superare l'importo di 20.000,00 Euro.

Qualora tale contributo risultasse inferiore a 1.000,00 Euro, viene comunque riconosciuto un con-tributo pari a 1.000,00 Euro.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato"

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019;

- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
- per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 250.000,00**



Allegato 3

Regione Marche

Criteri e modalità attuative generali

**“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a
seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”**

Sommario

1. **Condizioni di ammissibilità**.....
- 1.1 *Condizioni relative al soggetto richiedente*.....
- 1.2 *Condizioni relative all'impresa*.....
2. **Tipologie di intervento**.....
3. **Criteri di sostegno**.....
4. **Importi ed aliquote di sostegno**.....
5. **Dotazione finanziaria**.....

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Il soggetto richiedente deve essere imprenditore agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile, che opera nel settore florovivaistico.

Il richiedente si obbliga ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6. nel caso di aziende vivaistiche essere regolarmente registrata nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) detenuto dal Servizio Fitosanitario della Regione Marche con sede in ASSAM.

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. ([GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017](#)) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e alla contemporanea esigenza di effettuare le spese necessarie all'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia da COVID-19.

3. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto della stima della perdita del fatturato nel periodo marzo, aprile, maggio, delle attività florovivaistiche attraverso la seguente metodologia:

- 1) Acquisizione degli importi di fatturato desunti dalla denuncia IVA 2019 come base di calcolo;
- 2) Calcolo di $\frac{1}{4}$ del valore del fatturato 2019 considerando 3 mesi su 12 di fermo o comunque di forte diminuzione delle attività;
- 3) Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo di tutte le aziende richiedenti;
- 4) Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo di tutte le aziende richiedenti;
- 5) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale aziendale, tenendo conto del valore massimo di 20.000,00 Euro e minimo di 1.000,00 Euro per azienda di cui al paragrafo 4.

4. Importi ed aliquote di sostegno

L'entità del sostegno è fissato come di seguito indicato:

- A. il contributo è calcolato per azienda florovivaistica in relazione alla stima della perdita di fatturato e fino ad un massimo di 20.000 Euro;

Qualora tale contributo risultasse inferiore a 1.000,00 Euro, viene comunque riconosciuto un contributo pari a 1.000,00 Euro fermo restando che l'importo del contributo non può superare il valore di stimato della perdita di fatturato.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerente

temente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato"

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019;
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 2.000.000,00**



Allegato 4

Regione Marche

Criteria e modalità attuative generali

“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità”

Sommario

1. **Condizioni di ammissibilità**.....
- 1.1 *Condizioni relative al soggetto richiedente*.....
- 1.2 *Condizioni relative all'impresa*.....
- 1.3 *Condizioni relative al prodotto*.....
2. **Tipologie di intervento**.....
3. **Criteria di sostegno**.....
4. **Importi ed aliquote di sostegno**.....
5. **Dotazione finanziaria**.....

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Soggetti richiedenti sono i produttori di vino - intesi come ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione - che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati.

I richiedenti si obbligano ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere titolare di Fascicolo Aziendale su SIAN ai sensi del DPR 503/99;
2. essere titolare di Partita Iva con codice attività agricola o di trasformazione e commercializzazione del vino;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con posizione attiva e codice ATECO agricoli o inerenti la trasformazione e commercializzazione del vino;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6. essere in regola con le dichiarazioni di raccolta e di produzione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 e con la tenuta del Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;
7. Detenere, così come risultanti nel registro telematico, in impianti situati nel territorio della Regione Marche, i vini così come specificato nel successivo paragrafo 1.3.;

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. ([GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017](#)) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

1.3 Condizioni relative al prodotto

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i vini, come definiti all'Allegato VII, parte II punto 1. del Reg. UE 1308/2013, così così come risultante nel registro telematico, detenuti alla data del 31 marzo 2020 e certificati o atti a divenire, alla data della presentazione della domanda, vini a DO di cui al seguente elenco:

DOCG	CÒNERO	A029
	VERNACCIA DI SERRAPETRONA	A030
	CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA	A045
	VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA	A046
	OFFIDA	A060
DOC	BIANCHELLO DEL METAURO	B050
	COLLI MACERATESI	B160
	COLLI PESARESI	B106
	ESINO	B278
	FALERIO	B165
	I TERRENI DI SANSEVERINO	B375
	LACRIMA DI MORRO D'ALBA O LACRIMA DI MORRO	B224
	PERGOLA	B380
	ROSSO CÒNERO	B027
	ROSSO PICENO O PICENO	B041
	SAN GINESIO	B393
	SERRAPETRONA	B374
	TERRE DI OFFIDA	B337
	VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI	B042
VERDICCHIO DI MATELICA	B029	

È inoltre ammissibile a contributo il vino, così come risultante nel registro telematico, detenuto alla data del 31 marzo 2020 e registrato, alla data della presentazione della domanda, come IGT Marche.

2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività.

3. Criteri di sostegno

Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto delle quantità di vino che l'azienda prevede di stoccare e del periodo di ritiro dal mercato del prodotto, attraverso la seguente metodologia:

- 1) Autodichiarazione delle quantità di prodotto di cui al paragrafo 1.3., distinto per partita (omogenea per annata, designazione - DOCG, DOC, IGT - e pratiche enologiche) che l'azienda intende stoccare e del periodo di ritiro richiesto. Si considerano solo partite nel limite massimo di 500 hl;
- 2) Calcolo degli importi potenziali dei contributi teorici assegnabili a ciascuna azienda, sulla base dei valori unitari per tipologia di prodotto di cui al paragrafo 4 per i quantitativi richiesti fino a 500 hl. Per le domande che chiedono complessivamente lo stoccaggio di quantitativi superiori a 500 hl si considerano prioritarie le partite a DO nel limite di 500 hl;
- 3) Nel caso in cui l'importo del contributo teorico complessivamente assegnabile alle domande per quantitativi fino a 500 hl superi la dotazione del bando, si procederà con il calcolo di cui al punto 6;
- 4) Nel caso in cui la dotazione finanziaria del bando superi il contributo complessivamente assegnabile alle domande per quantitativi fino a 500 hl, si effettua il calcolo degli importi potenziali dei contributi teorici assegnabili a ciascuna azienda, sulla base dei valori unitari per tipologia di prodotto di cui al paragrafo 4 per i quantitativi richiesti superiori a 500 hl;
- 5) Oltre il contributo assegnabile complessivamente per i quantitativi fino a 500 hl, nel caso in cui l'importo del contributo teorico complessivamente assegnabile alle domande per quantitativi superiori a 500 hl superi la dotazione del bando, si procederà con il calcolo di cui al punto 6;
- 6) Calcolo del contributo complessivamente spettante a ciascuna azienda, riducendo proporzionalmente il contributo assegnabile a ciascuna azienda nel limite della dotazione finanziaria del bando;
- 7) Il richiedente ha facoltà, nell'ambito del contributo così calcolato, di ridefinire le partite da avviare allo stoccaggio;

L'autodichiarazione di cui al punto 1) deve riguardare un quantitativo minimo di 50 hl, inteso come prodotto delle quantità di vino che si intende stoccare per il numero di mesi di stoccaggio.

4. Importi ed aliquote di sostegno

Al produttore di vino beneficiario degli aiuti, tenuto conto delle specificità produttive della viticoltura marchigiana, è corrisposto un aiuto ad ettolitro di vino stoccato, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tipologia di vino	Euro/mese/hl
DO	2,00
IGT	1,00

L'imprenditore può scegliere di stoccare diverse quantità di vino per un periodo di 4 mesi, di 8 mesi o di 12 mesi per ciascuna partita di prodotto. Tale periodo, una volta effettivamente avviato lo stoccaggio, non può più essere modificato.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato"

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019;
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

- se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 2.000.000,00**



Allegato 5

Regione Marche

Criteri e modalità attuative generali

“Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non a denominazione di origine”

Sommario

1. **Condizioni di ammissibilità**.....
- 1.1 *Condizioni relative al soggetto richiedente*.....
- 1.2 *Condizioni relative all'impresa*.....
- 1.3 *Condizioni relative al prodotto*.....
2. **Tipologie di intervento**.....
3. **Criteri di sostegno**.....
4. **Importi ed aliquote di sostegno**.....
5. **Dotazione finanziaria**.....

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Soggetti richiedenti sono i produttori di vino - intesi come ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione - che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, per la quota parte di produzione non rivendicata come DOC, DOCG o IGT.

I richiedenti si obbligano ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere titolare di Fascicolo Aziendale su SIAN ai sensi del DPR 503/99;
2. essere titolare di Partita Iva con codice attività agricola o di trasformazione e commercializzazione del vino;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con posizione attiva e codice ATECO agricoli o inerenti la trasformazione e commercializzazione del vino;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6. Essere in regola con le dichiarazioni di raccolta e di produzione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 e con la tenuta del Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;
7. Detenere nella piena disponibilità, alla data del 31 marzo 2020, in impianti situati nel territorio della Regione Marche, il vino da avviare alla distillazione, come risultante dai registri uf-

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

ficiali di cantina a quella data. Eventuali declassamenti del vino da avviare alla distillazione sono ammessi fino alla data di pubblicazione del bando regionale;

8. Stipulare, entro la data di presentazione della domanda, un contratto di distillazione con un distillatore riconosciuto operante sul territorio nazionale ai sensi del DM 23 aprile 2001;

1.3 Condizioni relative al prodotto

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i vini comuni ossia vini non a denominazione di origine o a indicazione geografica, così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del Reg. UE 1308/2013.

2. Tipologie di intervento

Sono ammissibili interventi di sostegno alla distillazione volontaria di vini non a denominazione di origine o a indicazione geografica, così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del Reg. UE 1308/2013, per fronteggiare il drastico calo dei consumi di vino in conseguenza dell'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia COVID-19.

I quantitativi di prodotto che si intende distillare sono indicati nel contratto di distillazione non trasferibile sottoscritto con il distillatore. Ogni produttore stipula al massimo due contratti di distillazione.

L'alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti, o energetici.

3. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande. Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto delle quantità di vino che l'azienda prevede di distillare attraverso la seguente metodologia:

- 1) Autodichiarazione delle quantità di prodotto che l'azienda intende distillare, sulla base dei contratti di distillazione non trasferibili sottoscritti con i distillatori;
- 2) Calcolo degli importi potenziali dei contributi ammissibili per ciascuna azienda, sulla base dei valori unitari di cui al paragrafo 4, relativi ai vini che beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
- 3) Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo degli aiuti richiesti da parte di tutte le aziende che beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
- 4) Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo degli aiuti richiesti da parte di tutte le aziende che beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;

- 5) Ripartizione proporzionale tra tutte le suddette aziende dei fondi disponibili, sulla base del peso percentuale di cui al punto 4) di ciascuna azienda e tenuto conto dei massimali di contributo aziendale;
- 6) Qualora la procedura indicata dai punti da 2 a 5, non rendesse possibile l'assegnazione di tutte le risorse disponibili, si procede con il calcolo degli importi potenziali dei contributi ammissibili per ciascuna azienda, sulla base dei valori unitari di cui al paragrafo 4, relativi ai vini che non beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
- 7) Somma di tutti i valori ottenuti con il calcolo di cui al punto 6) ottenendo il valore complessivo degli aiuti richiesti da parte di tutte le aziende che non beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
- 8) Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo degli aiuti richiesti da parte di tutte le aziende che non beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
- 9) Ripartizione proporzionale tra tutte le aziende, che non beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM, dei fondi residui disponibili, sulla base del peso percentuale di cui al punto 4) di ciascuna azienda e tenuto conto dei massimali di contributo aziendale.

I contratti di distillazione di cui al punto 1) deve riguardare un quantitativo minimo di 50 ettolitri.

4. Importi ed aliquote di sostegno

Al produttore di vino beneficiario degli aiuti, tenuto conto delle specificità produttive della viticoltura marchigiana, è corrisposto un aiuto per % vol/hl alcole del vino distillato, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tipologia di vino	Euro per % vol/hl alcole
Vino che beneficia di un aiuto alla distillazione con fondi OCM	1,25
Vino che non beneficia di un aiuto alla distillazione con fondi OCM	4,00

Gli aiuti saranno concessi ai sensi dell'art. 216 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni, relativo ai Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi.

Oppure saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato"

L'aiuto di cui alla presente misura non esclude la possibilità di percepire i contributi previsti dall'art. 3 del Reg. UE 2020/592.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 1.200.000,00**



Allegato 6

Regione Marche

Criteri e modalità attuative generali

“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”

Sommario

1. **Condizioni di ammissibilità**.....
- 1.1 *Condizioni relative al soggetto richiedente*.....
- 1.2 *Condizioni relative all’impresa*.....
2. **Tipologie di intervento**.....
3. **Criteri di sostegno**.....
4. **Importi ed aliquote di sostegno**.....
5. **Dotazione finanziaria**.....

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Il soggetto richiedente deve essere imprenditore agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile, che allevano bovini da carne con la linea vacca vitello.

Il richiedente si obbliga ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6. essere titolare di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali bovini da carne allevati con la linea vacca vitello sulla base del codice aziendale;
7. deve avere una consistenza, per la singola specie bovina, non inferiore a 15 capi (bovine/vacche nutrici di età minima di 25 mesi) capi iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e alla contemporanea esigenza di effettuare le spese necessarie all'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia da COVID-19.

3. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande. Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto della stima della perdita del fatturato delle attività di produzione di carne bovina, per la chiusura dei circuiti HORECA, attraverso la seguente metodologia:

- 1) Applicazione di un coefficiente aziendale che tenga conto della dimensione economica dell'attività di allevamento bovino da carne:
 - A) Valore consistenza dell'allevamento = Numero ottenuto dal calcolo di cui alle lettere A e B del paragrafo 4;
- 2) Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;
- 3) Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;
- 4) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale aziendale ed entro i limiti aziendali di cui al paragrafo 4.

4. Importi ed aliquote di sostegno

L'entità del sostegno è fissato per azienda in relazione della stima della perdita del fatturato in relazione alla dimensione dell'allevamento bovino da carne, come di seguito indicato:

- A. Massimo fino a € 40,00 per vacca nutrice di Razza Bovina Marchigiana iscritta al Libro Genealogico (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020).
- B. Massimo fino a € 30,00 per vacca nutrice non iscritta al Libro Genealogico della Razza Bovina Marchigiana (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020).

Sono escluse le vacche che producono latte che viene poi commercializzato e/o trasformato in proprio.

È possibile sommare i contributi di cui alle lettere A e B. L'importo effettivamente erogato a capo risulterà dai calcoli di cui al paragrafo 3.

Qualora tale contributo risultasse inferiore a 1.000,00 Euro, viene comunque riconosciuto un contributo pari a 1.000,00 Euro.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato"

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019;
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;

- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo “Aiuti di importo limitato” possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”, sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 “Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”. Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 450.000,00**



Allegato 7

Regione Marche

Criteri e modalità attuative generali

**“Misure urgenti per il sostegno della liquidità a seguito dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 per interessi e oneri maturati nello svol-
gimento di attività di promozione e informazione”**

Sommario

1. **Condizioni di ammissibilità**.....
- 1.1 *Condizioni relative al soggetto richiedente*.....
- 1.2 *Condizioni relative all’impresa*.....
2. **Tipologie di intervento**.....
3. **Criteri di sostegno**.....
4. **Importi ed aliquote di sostegno**.....
5. **Dotazione finanziaria**.....

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Sono soggetti richiedenti le associazioni di produttori che hanno realizzato interventi di informazione e promozione ai sensi della sottomisura 3.2. – Operazione A) del PSR 2014-2020 Marche, per conto delle imprese loro socie.

I richiedenti si obbligano ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6. aver partecipato agli interventi di informazione e promozione realizzati dall'associazione di produttori che ha sostenuto i costi delle iniziative.

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. ([GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017](#)) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità, che impedisce la copertura dei costi sostenuti per interessi e oneri maturati e pagati su prestiti contratti dalle associazioni di produttori di cui al paragrafo 1.1 per la realizzazione di interventi di promozione e che sono stati imputati dopo il 2 febbraio 2020 alle imprese associate che si trovano in carenza di liquidità a causa delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia COVID-19.

3. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande. La somma dei contributi concessi per ciascuna associazione di produttori non potrà superare il totale dei costi per interessi passivi e oneri direttamente sostenuti dalle stesse per gli interventi di cui al paragrafo 1.1.

Nel caso in cui gli importi richiesti superino il monte complessivo di risorse disponibili, in sede di erogazione dell'aiuto si provvederà al ricalcolo dell'aiuto con taglio percentuale per tutti i beneficiari attraverso la seguente metodologia:

- 1) Acquisizione dei valori degli importi addebitati da ciascuna associazione richiedente, alle imprese loro socie;
- 2) Applicazione dei limiti di cui al successivo paragrafo 4, escludendo gli addebiti inferiori a 200 Euro e riducendo a 10.000 Euro, gli addebiti di valore superiore;
- 3) Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo ammissibile di tutte le associazioni richiedenti;
- 4) Calcolo del peso percentuale dell'associazione sul valore complessivo ammissibile di tutte le associazioni richiedenti;
- 5) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale di ciascuna associazione.

4. Importi ed aliquote di sostegno

L'entità del sostegno è in relazione all'importo complessivo addebitato dalle associazioni di produttori alle imprese loro socie per interessi passivi sostenuti per attività di informazione e promozione.

Il contributo è calcolato tenendo conto degli importi addebitati ricompresi tra il valore minimo di 200,00 euro e massimo di 10.000,00 euro ad impresa agricola.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato"

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019;
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di

esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 600.000,00**